

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

1) l'intervento assegnato alla Cooperativa Serenissima di Grosseto, relativo alla realizzazione di n. 12 alloggi in Comune di Sarlino, è ridotto per le motivazioni di cui in premessa, da n. 12 a n. 11 alloggi;

2) di escludere dalla concessione del contributo, come richiesto dalla medesima Cooperativa Serenissima di Grosseto, l'alloggio contraddistinto sul Q.T.E. con l'interno n. 11.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 2° della L.R. 18/96.

Il Dirigente
Gianluca Giovannoni

**Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali
Area Mineraria
U.O.C. Vigilanza sulle Attività Minerarie**

DECRETO 23 luglio 2002, n. 3768
certificato il 29-07-2002

Trasferimento all'ETI S.p.A. della concessione mineraria di Salgemma "Cecina" ricadente in territorio dei comuni di Pomarance e Volterra (Pi).

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Art. 1 - La concessione mineraria di salgemma denominata "Cecina", ubicata nel territorio dei Comuni di Volterra e Pomarance (PI) dell'estensione di ha 878 (ettari ottocentosettantotto) è intestata, a decorre dalla data del presente decreto, all'E.T.I. S.p.A. specificata in narrativa.

Art. 2 - La Società titolare della concessione è tenuta:
a) ad inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla U.O.C. Vigilanza sulle Attività Minerarie di Firenze:

1. un rapporto sul procedimento dei lavori di recupero ambientale svolti nell'ambito della concessione e sui risultati ottenuti, nonché sull'andamento generale della propria industria;

2. il programma dei lavori per l'anno successivo, di cui al R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347, convertito nella legge 25 gennaio 1937, n. 218;

b) a fornire ai funzionari della suddetta U.O.C. i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti;

c) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni e limitazioni che venissero comunque impartite dall'autorità mineraria ai fini del controllo delle lavorazioni e della tutela di pubblici interessi;

d) a corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato (canone) previsto dalle norme vigenti per ogni ettaro o frazione di superficie compresi nell'area di concessione, nonché l'imposta Regionale commisurata al 100% del suddetto canone;

e) ad effettuare tutte le operazioni necessarie al recupero delle zone alterate delle aree del giacimento, da realizzarsi a sicura garanzia del riequilibrio ecologico;

f) a far pervenire alla U.O.C. di Firenze, entro tre mesi dalla data di notifica del presente decreto, copia della nota di avvenuta trascrizione del decreto stesso all'Ufficio dei Registri Immobiliari;

g) a sollevare l'Amministrazione Regionale da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'attività mineraria.

Art. 3 - Il cambio di intestazione di cui al presente decreto è effettuato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge Regionale n. 18/96.

Il Dirigente
Salvatore Lauricella

**Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali
Area Mineraria
U.O.C. Vigilanza sulle Attività Minerarie**

DECRETO 23 luglio 2002, n. 3769
certificato il 29-07-2002

Trasferimento all'E.T.I. S.p.A. della concessione mineraria di Salgemma "Poppiano" ricadente nel comune di Volterra (Pi).

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Art. 1 - La concessione mineraria di salgemma deno-

minata "Poppiano", ubicata nel territorio del Comune di Volterra (PI) dell'estensione di ha 618 (ettari seicentodiciotto) è intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, all'E.T.I. S.p.A. specificata in narrativa.

Art. 2 - La Società titolare della concessione è tenuta:

a) ad inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla U.O.C. Vigilanza sulle Attività Minerarie di Firenze:

1. un rapporto sul procedimento dei lavori di recupero ambientale svolti nell'ambito della concessione e sui risultati ottenuti, nonché sull'andamento generale della propria industria;

2. il programma dei lavori per l'anno successivo, di cui al R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347, convertito nella legge 25 gennaio 1937, n. 218;

b) a fornire ai funzionari della suddetta U.O.C. i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti;

c) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni e limitazioni che venissero comunque impartite dall'autorità mineraria ai fini del controllo delle lavorazioni e della tutela di pubblici interessi;

d) a corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato (canone) previsto dalle norme vigenti per ogni ettaro o frazione di superficie compresi nell'area di concessione, nonché l'imposta Regionale commisurata al 100% del suddetto canone;

e) ad effettuare tutte le operazioni necessarie al recupero delle zone alterate delle aree del giacimento, da realizzarsi a sicura garanzia del riequilibrio ecologico;

f) a far pervenire alla U.O.C. di Firenze, entro tre mesi dalla data di notifica del presente decreto, copia della nota di avvenuta trascrizione del decreto stesso all'Ufficio dei Registri Immobiliari;

g) a sollevare l'Amministrazione Regionale da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'attività mineraria.

Art. 3 - Il cambio di intestazione di cui al presente decreto è effettuato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge Regionale n. 18/96.

Il Dirigente
Salvatore Lauricella

Dipartimento Politiche Formative e Beni Culturali
Servizio Sport - Associazionismo

DECRETO 23 luglio 2002, n. 3774
certificato il 29-07-2002

L.R. 49/92 e successiva L.R. 72/2000. Piano di riparto impianti sportivi anno 2000. Pronunciamento di decadenza e revoca.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

1. di pronunciare la decadenza e conseguentemente di revocare i contributi ai soggetti beneficiari individuati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per gli importi per ciascuno a fianco indicati per un totale complessivo di Euro 315.865,83 (lire 611.601.520);

2. che, ai sensi della L.R. 94/96, la disponibilità derivante dal presente atto di decadenza pari a Euro 315.865,83 (lire 611.601.520) sia destinata al rifinanziamento del Fondo di cui in premessa e finalizzata ai futuri interventi di sostegno per l'impiantistica sportiva che saranno disposti con successivi atti ai sensi della L.R. 49/92 e della L.R. 72/2000.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 18/96.

Il Dirigente
Franco Privitera

Ufficio Programmazione e Controlli
Area Extradipartimentale Sviluppo Sostenibile
U.O.C. Indirizzi e Strumenti Regionali in Materia di V.I.A.

DECRETO 22 luglio 2002, n. 3777
certificato il 29-07-2002

L.R. 79/98 art. 11 comma 6. Esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto di "Lavori urgenti di completamento del sistema difensivo del litorale di Marina di Massa a nord del pennello zero": proponente Ufficio del Genio Civile Opere Marittime.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 26/2000, articoli 3, 22 e 28;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 5320 del 29.9.2000 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile della U.O.C. "Indirizzi e Strumenti Regionali in Materia di V.I.A.";